



CONSORZIO POMA - SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA

84090 BATTIPAGLIA (Sa) Strada Privata Frigotirrena, 1

Tel. (0828) 316111 - Fax (0828) 316208

Sito Web: <http://www.poma.it> - e-mail: info@poma.it

P. IVA: 0218257 065 1 - C.F.: 06749990583

Albo Società Cooperative n° A 165118

Sezione Cooperative e Mutualità Prevalente

EUREPGAP®

AZIENDA CERTIFICATA:
UNI EN ISO 9001:2000 VERSIONE 109961
CERTIFICAZIONE DI FILIERA DI PRODOTTO
EUREPGAP 1099001



30 SET. 2010

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
Sviluppo Attività Settore Frutticoltura
DE SIMONS

Spett.le

REGIONE CAMPANIA

Settore IPA

Centro Direzionale Isola A/6

80143 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0785864 30/09/2010 11.44

Mittente: POMA ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI

Beneficiario: Interventi per la prod. agr. prod. agro-alim. mercati...

Classifica: 11, Fascicolo: 101 del 2010



Oggetto: OCM Ortofrutta Reg. CE 1234/07 Richiesta adeguamento riconoscimento comunitario – DM 9326 del 30 dicembre 2009 – Categorie Codici **NC 07 – 08**.

La scrivente Organizzazione di Produttori, riconosciuta dalla Regione Campania con D.P.G.R. n° 1089 del 13/02/1998 ai sensi dell'art. 11 del Reg. CE 2200/96 per la categoria "i" Ortofrutticoli, ai sensi di quanto previsto dall'art. 203 bis del Reg. CE 1234/07 e del DM 9326 del 30/12/2009 e della circolare ministeriale n° 7858 del 03.09.2010

Chiede

il riconoscimento ai sensi delle nuove norme comunitarie e nazionali per le categorie di prodotti frutta ed ortaggi di cui ai codici **NC 07 (ortaggi) – 08 (frutta)** come indicato nell'Allegato I della circolare ministeriale n° 7858 del 03.09.2010.

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 26 e 53 del Reg. CE 1580/07 il periodo di riferimento per la quantificazione della produzione commercializzata ai fini del conseguimento del parametro di riconoscimento corrisponde all'anno solare 2009 (01.01.2009 – 31.01.2009) coincidente con l'ultimo esercizio contabile. A tal fine si specifica che il valore di produzione commercializzata dalla **OP Consorzio POMA Società Agricola Cooperativa** così determinato e come risultante dalla documentazione allegata ammonta a complessivi **€ 12.211.210,43**.

Il valore di commercializzazione indicato deriva dalla produzione conferita da produttori facenti parte della compagine sociale della OP alla data di chiusura dell'annualità considerata.

L'OP provvederà altresì entro il termine del 31/12/2010 ad adeguare lo Statuto sociale per renderlo conforme al nuovo quadro normativo.

Battipaglia, 30/09/2010

Il Presidente

Allegati:

Elenco soci produttori alla data del 31/12/2009

Bilancio esercizio 2009

Prospetto della produzione media commercializzata 2009

Delibera CdA per richiesta riconoscimento





CONSORZIO POMA - SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA

90 BATTIPAGLIA (Sa) Strada Privata Frigotirrena, 1
(0828) 316111 - Fax (0828) 316208

Web: <http://www.poma.it> - e-mail: info@poma.it

VA: 0218257 085 1 - C.F.: 05749990583

Società Cooperative n° A 185118

Società Cooperative e Mutuallità Prevalente

EUREPGAP®

ASINCA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2000 VERSION 109951
CERTIFICAZIONE DI FILIERA DI PRODOTTO
EUREPGAP 109/001



1 Pt
29 DIC. 2010
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
Sviluppo Attività Settore Primario
DE SIHONG

Spett.le
Regione Campania
Settore I.P.A.
Centro Direzionale Isola A/6
80143 Napoli

OGGETTO: Adeguamento riconoscimento ai requisiti reg. (CE) n. 1234/2007

In riferimento a quanto in oggetto, in allegato alla presente si trasmette quanto segue:

- 1) copia del nuovo Statuto Sociale della O.P. Consorzio Poma adeguato alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) 1234/2007;
- 2) allegato 1 - schema di comunicazione dell'adeguamento del riconoscimento al reg. (CE) 1234/07.

Distinti Saluti

Battipaglia, 29/12/2010

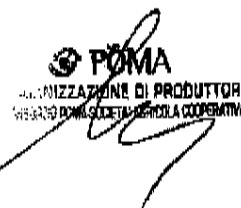
REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 1034916 29/12/2010 12,46

Mittente: POMA ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI

Beneficiario: Interventi per la produz. agr. produz. agro-alim. mercati...

Classifica: 11. Fascicolo: 101 del 2010



allegato nota prot. 973973 del 06.12.2010

ALLEGATO 1 - Schema di comunicazione dell'adeguamento del riconoscimento al Reg.(CE) 1234/07

Il sottoscritto VOLPE FELICE nato a PONTECAGNANO FAIANO il 23/01/1946 nella sua qualità di presidente pro-tempore della Organizzazione di Produttori denominata CONSORZIO POMA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA (cod. it. 052) già riconosciuta dalla Regione Campania ai sensi e per gli effetti del Reg.(CE) 2200/96 con provvedimento n. 1089 del 13/02/1998

Al fine di dimostrare l'avvenuto adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'art. 203 bis del Reg.(CE) n. 1234/07, COMUNICA CHE

- l'adeguamento del riconoscimento è stato chiesto per i prodotti di seguito indicati
- 1) Cod. NC 07 prodotto ORTAGGI 2) Cod. NC 08 prodotto FRUTTA 3) Cod. NC prodotto
- 4) Cod. NC prodotto 5) Cod. NC prodotto 6) Cod. NC prodotto
- 7) Cod. NC prodotto 8) Cod. NC prodotto 9) Cod. NC prodotto
- i produttori aderenti al 31/12/2009 ammontano complessivamente a n. 51 come sotto specificato

A	Soci singoli n.	19
B	Soci Persone giuridiche n.	1
C	Produttori aderenti a soci persone giuridiche n.	32
	Totale soci (A) + (B) = n.	20
	Totale produttori associati (A) + (C) = n.	51

- il valore della produzione commercializzabile ammonta a complessivi € 12.211.210 come sotto specificato

prodotto	Codice NC	superficie investita (Ha)	produzione commercializzata (ton.)	valore (.000 €)
FRAGOLE	08	135,55	3.345,17	7.646,797
PESCHE	08	60,13	1.123,41	909,016
METTARINE	08	131,99	2.658,73	2.421,628
CLEMENTINE	08	74,94	1.141,19	756,531
ARANCE -MANDARINI	08	18,82	0,57	376
SUSINE	08	0,80	8,66	7,539
ALBICOCCHE	08	1,63	12,15	10,244
ANGURIE	08	4,00	80,00	30,000
INSALATA - RUCOLA	07	29,67	212,90	284,959
CAVOLO RAPA	07	5,00	89,50	57,608
BIETOLA	07	7,35	47,34	86,512
TOTALI	=====	469,88	8.719,62	12.211,210

il proprio statuto - adottato il 20/12/2010 con atto del Notaio LUCIO MAZZARELLA n. Raccolta 19830 n. Repertorio 41301 registrato a Eboli (SA) il 23/12/2010 n. IT/5719 - prevede gli obblighi e le condizioni recate dall'articolo n. 125 bis del Reg. (CE) 1234/07 e dagli articoli 7 e 8 del DM n. 8445 del 30.09.2010. Nel prospetto che segue sono riportati gli articoli dello statuto che soddisfano agli obblighi e alle condizioni prescritte per il riconoscimento dalla normativa vigente.

Obblighi e condizioni recate dall'articolo 125 bis del reg.(CE) n.1234/07 e dagli articoli n. 7 e 8 del DM 3932 del 11/05/2009 e all'allegato al DM n. 8445 del 30.09.2010		Statuto della organizzazione di produttori	
		articolo/i corrispondente/i	note
1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:			
a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;		Art. 5 lett. h)	Pag. 22
b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;		Art. 5 lett. a)	Pag. 21
c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;		Art. 5 lett. b)	Pag. 21
d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;		Art. 5 lett. i)	Pag. 22
e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.		Art. 5 lett. f)	Pag. 21-22
2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono:			
a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %;		Art. 5 lett. b)	Pag. 21
b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;		Art. 5 lett. b)	Pag. 21
c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.		Art. 5 lett. b)	Pag. 21
3. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:			
a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;		Art. 5	Pag. 22 - 23
b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;		Art. 5 lett. e) e g)	Pag. 21-22

c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese; Articolo 8, DM n. 3932 del 11.5.2009 (controllo democratico delle organizzazioni di produttori) 1. Le OP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente. A tal fine, un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'OP.			Art. 33 ultimo punto	Pag. 54
Articolo 7, DM n. 3932 del 11 maggio 2009 soci non produttori 1. Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall'art. 21, comma 1, lettera a), del regolamento, può essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3 del regolamento. 2. I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori; e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione; Articolo 9, DM n. 3932 del 11 maggio 2009. (periodo minimo di adesione) La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP. 2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso. f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.			Art. 4 ultimo punto	Pag. 17-18
			Art. 10	Pag. 28
			Art. 5	Pag. 20
			Art. 2	Pag. 2-3
			Art. 23	Pag. 41-42
4. Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.			Art. 3 lett.g)	Pag. 5

Allega copia dello statuto vigente e dichiara che le informazioni sopra riportate risultano dalla documentazione acquisita agli atti della OP.

Il Presidente dell'OP

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
CONSORZIO PIANI DI CANTIERE
POMPA


Regione Campania – Area 11 – Settore 02 IPA

**CHECK LIST ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEL RICONOSCIMENTO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 203 BIS DEL REG. (CE) N. 1234/07,
DEL REG. (CE) N. 1580/07 E DEL DM N. 3932 DEL 11.05.2009 E S.M.I.**

- Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 203 bis (Disposizioni transitorie nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati) – Paragrafo 2: "Le organizzazioni di produttori ed i gruppi di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento. Se necessario, apporteranno adeguamenti ai requisiti del presente regolamento entro il 31 dicembre 2010".
- Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Le OP, in precedenza riconosciute sulla base di requisiti inferiori a quelli previsti nel DM 3932 dell'11 maggio 2009 e nelle precedenti procedure, devono adeguarsi ai nuovi parametri, entro il 31 dicembre 2010".
D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 2:
"La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio l'OP ha la propria sede legale e in cui realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, così come definita all'art. 26 del regolamento."

A – Dati identificativi del richiedente

O.P. ...**CONSORZIO P.O.M.A.- SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA**

CUAA C.F. 06749990583..... Partita IVA02182570651.....

Sede.....**Battipaglia (SA) via privata Frigotirrena, 1**

Telefono .. **0828/316111**..... Fax **0828/316208**.....

E-Mail ...**info@poma.it**.....

Unione di appartenenza **U.N.A.C.O.A.** Codice IT ...**052**.....

Provvedimento di riconoscimento ai sensi dell'art.11 del Reg. (CE) 2200/96

n..... **DPGR n. 1089 del 13/02/1998**...Categoria...**I - ORTOFRUTTICOLI**.....

Domanda di adeguamento del riconoscimento, a firma del legale rappresentante, agli atti del Settore (IPA)

presentata in data ...**30/09/2010** ... e acquisita con prot. n.° **0785864**... del ...**30/09/2010**.....

ed integrata in data **29/12/2010**..... e acquisita con prot. n.° **1034916**.... del ...**29/12/2010**.....

B – Forma Giuridica

D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 3:
"Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie".

Cod.	Elementi per la verifica	Elementi di riscontro
1.1	a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;	NO
1.2	b) società cooperative agricole e loro consorzi;	SI atto costitutivo e statuto di cui al successivo punto 2.0
1.3	c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.	NO

Note: denominazione legale: **CONSORZIO POMA – Società Agricola Cooperativa.**
Forma giuridica: Società Cooperativa Agricola a mutualità prevalente (iscritta allo specifico registro)

C – Prodotto o Gruppo di Prodotti Per i quali è stato chiesto l'adeguamento del riconoscimento

- Reg. (CE) 1580 del 21 dicembre 2007 – Articolo 22 (Prodotti) "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007 per il prodotto o per il gruppo di prodotti precisato nella domanda di riconoscimento, fatte salve eventuali decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento".
- D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 1
"Le regioni riconoscono le OP per prodotto o gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e/o per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione".
- Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Allegato I, parte IX "Ortofrutticoli freschi"
- Reg. (CE) 1580 del 21 dicembre 2007 – Articolo 22 (Prodotti) "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per i prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione soltanto se tali organizzazioni sono in grado di garantire che i prodotti vengono conferiti alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo."

PRODOTTO O GRUPPO DI PRODOTTI		Ortofrutticoli Destinati esclusivamente alla trasformazione		Elementi di riscontro e Note
CODICE NC	Descrizione			
07	ORTAGGI		no	Allegato alla domanda presentata
08	FRUTTA		no	Allegato alla domanda presentata

Note: La richiesta di adeguamento del riconoscimento, comunicata dall'OP, riguarda tutti i singoli prodotti e gruppi di prodotto rientranti nelle categorie 07 e 08

D – Requisiti Statutari

Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – ACP): "Entro la data del 31.12.2010, devono essere adeguati alla nuova normativa comunitaria, anche gli statuti delle OP/AOP e, se del caso, quelle delle cooperative aderenti."

Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
2.0	Statuto dell'organizzazione di Produttori Adottato il 20/12/2010 con atto del Notaio Lucio Mazzarella in Eboli (SA) Raccolta n. 19830 - Repertorio n. 41301 registrato a Eboli il 23 dicembre 2010 al n. 11/5719	SI	Statuto agli Atti dell'Amministrazione

Note:

2.1	COSTITUZIONE ED OBIETTIVI DELL'OP – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 122 – "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:		
Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri: Statuto
2.1.1	"a) sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori iii) ortofrutticoli, relativamente agli agricoltori che coltivano uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione;	SI	Art. 1
2.1.2	b) sono costituite su iniziativa dei produttori;	SI	
2.1.3	c) perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o, nel caso del settore ortofrutticolo, <u>include</u> uno o più tra gli obiettivi seguenti: i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini qualità e quantità; ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti; iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione."	SI	Art. 1

Note:

2.2 OBBLIGHI DEI SOCI – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 1: "Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi".			
Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
2.2.1	a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;	SI	Art. 5 lettera h
2.2.2	b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;	SI	i soci possono aderire alla O.P. per singoli prodotti e non per le intere categorie di prodotti per i quali essa è riconosciuta, come da nota a chiarimento acquisita con prot. 0198942 del 11/03/2011
2.2.3	c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;	SI	Art. 5 lettera b Per l'intera produzione, fatte salve le deroghe previste dalla normativa comunitaria e nazionale
2.2.4	d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;	SI	Art. 5 lettera i
2.2.5	e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.	SI	Art. 5 lettera f

2.3 DEROGHE AGLI OBBLIGHI DEI SOCI – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 2: "In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono:"			
Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
2.3.1	a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %; D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 4 (Vendita diretta della produzione) – "Ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007, i produttori aderenti all'OP, previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP."	SI	Art. 5 lettera b Massimo 15 %
2.3.2	b) commercializzare essi stessi, o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;	SI	Art. 5 lettera b Lo statuto impone una autorizzazione del CdA in anticipo sulla raccolta di almeno 30 giorni, ma non stabilisce una percentuale definita, rimandando alle disposizioni vigenti nazionali e comunitarie.
2.3.3	c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.	SI	Lo statuto non specifica in proposito, per cui tale deroga viene regolata dalle norme vigenti in materia, e cioè nei limiti ed alle condizioni consentite all'art. 125 bis del reg. (CE) 1234/07

2.4 DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 3: "Lo statuto"			
--	--	--	--

di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:				
Cod.	Elementi per la verifica			Note e riscontri
2.4.1	a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;	SI		Art. 5
2.4.2	b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;	SI		Art. 5 lettere e) e g)
2.4.3	c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese; Reg. (CE) 1580 del del 21.12.2007 – Articolo 33 (Controllo democratico delle organizzazioni di produttori) : "Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare ogni abuso di potere o di influenza da parte di uno o più soci in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione produttori; tali misure riguardano tra l'altro i diritti di voto. Gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un'organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica." D.M. 3932 del 11.5.2009 – Articolo 8 (Controllo democratico delle organizzazioni di produttori) – "Le OP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente. A tal fine, un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'OP."	SI		Art. 33 ultimo punto
2.4.4	D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 7 (Soci non produttori) – Paragrafo 1 "Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall' art. 21, comma 1, lettera a), del regolamento, può essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3 del regolamento." Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 21 (Definizioni) – Comma 1 , "Ai fini del presente titolo si intende per: a) «produttore», un agricoltore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007" rif.[....] costituita per iniziative di agricoltori ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, i quali coltivano uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/98 e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione] Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 32 (Soci non produttori) – "Paragrafo 1. Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un produttore possa diventare socio di un'organizzazione di produttori. Paragrafo 2. Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano, in particolare, il rispetto del disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1182/2007. Paragrafo 3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non possono: a) essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento; b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dalla Comunità. Gli Stati membri possono limitare o vietare il diritto di dette persone al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2."	SI		Art. 4 ultimo punto

Cod.	Elementi per la verifica			Note e riscontri
------	--------------------------	--	--	------------------

2.4.5	D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 7 (Soci non produttori) Paragrafo 2 "I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP."	SI	Art. 4 ultimo punto
2.4.6	d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;	SI	Art. 10
2.4.7	e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione e il recesso; D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 9 (periodo minimo di adesione) "1. La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP. 2. "Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso"	SI	Art. 5 Art. 2 (recesso)
2.4.8	f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione	SI	Art. 23
2.4.9	Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.	SI	Art. 3 lettera g)
Note:			

E – Requisiti dimensionali minimi

3.0	PARAMETRI – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 ter – paragrafo 1 : "Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che": a) b) abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro, e lo comprovì; Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 23 (Numero minimo di soci) – "Nello stabilire il numero minimo di soci di un'organizzazione di produttori a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri possono disporre che, se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche costituite da produttori, il numero minimo di produttori può essere calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita di persona giuridica." D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 3 (dimensione minima delle organizzazioni di produttori) – Paragrafo 1 "Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori è fissato a cinque. Il valore minimo di produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotti, determinato secondo i criteri definiti agli articoli 52 e 53 del regolamento, è stabilito nelle procedure" Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con D.M. 10388 del 20.12.2010 – (Procedure – Parte A – Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Il valore minimo di produzione commercializzabile per prodotto o gruppi di prodotti che le OP devono dimostrare di rappresentare ai fini del riconoscimento, è fissato nella seguente tabella."		
Cod.	Elementi per la verifica		Elementi di riscontro
3.1	Numero di aderenti	SI	n. 21 soci tra persone fisiche e giuridiche per un totale di 54 produttori associati tra diretti ed indiretti

Regione	n.soci singoli (a)	n.soci Cooperative (b)	n. produttori Cooperative (c)	Totale Produttori (a + c)
Campania	18	0	0	18
Calabria	1	2	35	38
Totale	19	2	35	54
Totale [a + b]	21			

Dati relativi al progetto operativo presentato dalla O.P. per il Piano Operativo 2011

Risulta esserci corrispondenza tra i valori indicati nelle tabelle "Distribuzione territoriale dei soci" e "Variazione nella composizione della platea sociale", (riportate nel progetto esecutivo dell'annualità 2011 approvata), e i valori indicati nella domanda in esame e riepilogati nella tabella sovrastante

Cod.	Elementi per la verifica		Elementi di riscontro	
3.2	Valore della Produzione Commercializzata	SI	valore del VPC, € 12.211,210-- vedi anche P.O. 2011	
Prodotto	Codice NC	Superficie investita (Ha)	Produzione commercializzata (t.)	Valore (x 000 €)
FRAGOLE	08	135,55	3.345,17	7.646,797
PESCHE	08	60,13	1.123,41	909,016
NETTARINE	08	131,99	2.658,73	2.421,628
CLEMENTINE	08	74,94	1.141,19	756,531
ARANCE - MANDARINI	08	18,82	0,57	0,376
SUSINE	08	0,80	8,66	7,539
ALBICOCCHE	08	1,63	12,15	10,244
ANGURIE	08	4,00	80,00	30,000
INSALATA - RUCOLA	07	29,67	212,90	284,959
CAVOLO RAPA	07	5,00	89,50	57,608
BIETOLA	07	7,35	47,34	86,512
TOTALE		469,88	8.719,62	12.211,210

Risulta esserci corrispondenza tra i valori indicati nella tabella "VPC per prodotto", (riportata nel progetto esecutivo dell'annualità 2011 approvata), e i valori indicati nella domanda in esame e riepilogati nella tabella sovrastante.

Inoltre risulta esserci correlazione tra i singoli prodotti "rappresentati dall'OP", (riepligati nella tabella sovrastante), e le "Categorie 07 e 08" per le quali si chiede l'adeguamento del riconoscimento. Il valore di VPC rappresentato dall'OP supera il valore minimo da dimostrare e fissato per il riconoscimento richiesto che nella fattispecie è pari ad euro 3.000.000,00.

Cod.	Elementi per la verifica	Elementi di riscontro	
3.3	Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 - Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 - (Procedure - Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - OP e delle loro associazioni - AOP): "Nel caso in cui il parametro minimo non risulti soddisfatto nella Regione che ha operato il riconoscimento, l'OP deve trasferire la propria sede legale nella Regione in cui è realizzato il maggior VPC"	SI	Il Valore del V.P.C. realizzato nel territorio della regione Campania ammonta a Euro 10.077.718,09 Come da tabella allegata alla nota della O.P. acquisita con prot. 0198942 del 11/03/2011

Conclusioni:

Il valore di VPC, conseguito nella Regione Campania e riscontrato da questa Amministrazione nel corso della verifica dei requisiti di accesso previsti per il riconoscimento dell'Aiuto Finanziario Nazionale (AFN) aggiuntivo per l'annualità 2011, è pari ad euro 10.077.718,09 ed è maggiore rispetto al valore realizzato nelle altre regioni che, nella fattispecie, è limitato alla sola Calabria

4.0	ORGANIZZAZIONE E STRUTTURAZIONE – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 ter – paragrafo 1: <i>"Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte dichiarante dell'ente che ne faccia richiesta, a condizione che:"</i> <i>a) abbia come obiettivo l'impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità, nonché risponda ai requisiti di cui agli articoli 122 e 125 bis e lo comprovì;</i> <i>b) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza delle proprie attività, nonché la concentrazione dell'offerta, al cui fine lo Stato membro può decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), dovrebbero essere di pertinenza dell'organizzazione;</i> Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 25 (Strutture e attività delle organizzazioni di produttori) – <i>"Gli Stati membri si accertano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell'infrastruttura e dell'attrezzatura necessari all'adempimento dei requisiti enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia:</i> <i>a) la conoscenza della produzione dei loro soci,</i> <i>b) la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci,</i> <i>c) la gestione commerciale e finanziaria e</i> <i>d) la contabilità centralizzata e un sistema di fatturazione."</i>			
Cod.	Elementi per la verifica			Elementi di riscontro
4.1	d) consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;	SI		L'OP esplica tale funzione con un servizio di Ass. Tec. che vede l'impiego di tecnici consulenti (interni ed esterni all'OP) (acquisito a campione documentazione probante. Evidenze riportate nel verbale di controllo in loco)
4.2	e) metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti; Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 27 (Mezzi tecnici) – "Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1182/2007, se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici, si ritiene che adempia i propri obblighi se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o mediante il ricorso all'esternalizzazione."	SI		L'OP, per mezzo di macchine, attrezzature ed impianti, assicura ai propri soci lo svolgimento delle fasi produttive e commerciali attinenti. (acquisito a campione documentazione probante – evidenze riportate nel verbale di controllo in loco)
4.3	f) garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività; e	SI		L'OP garantisce tale funzione con l'impiego di unità di personale dipendente e di unità di personale esterno all'OP L'OP è provvista di appropriati uffici ed opportune attrezzature informatiche e di supporto ai lavori d'ufficio (acquisito a campione documentazione probante – evidenze riportate nel verbale di controllo in loco)
4.4	g) non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.	SI		
Note: Per quanto osservato e verificato nel corso del sopralluogo effettuato in data 02.03.2011 (rif. verbale depositato agli atti di questo Settore), l'OP dispone di personale, di strutture ed attrezzature commisurate alle attuali necessità organizzative.				

Napoli, I funzionari istruttori

R. Gelone

C. Borriello

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Gennaro De Simone

Il Dirigente del Settore

Dott. Antonio Iriando

Regione Campania – Area 11 – Settore 02 IPA

RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEL
RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 203 BIS DEL REG. (CE) N. 1234/07,
DEL REG. (CE) N. 1580/07 E DEL DM N. 3932 DEL 11.05.2009 E S.M.I.

Richiesta di adeguamento presentata dalla

O.P. **CONSORZIO P.O.M.A.- SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA** ... COD. IT. ...052.....

Con sede legale alla Via **privata Frigotirrena, 1**

P. IVA.....**02182570651**.....Cap**84090**... Città **Battipaglia**

I sottoscritti tecnici istruttori R. Gelone – C. Borriello, funzionari del Settore IPA, incaricati di verificare l'adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'art. 203 bis del Reg.(CE) n. 1234/07, presentato dall'Organizzazione di Produttori (O.P.) in epigrafe, ai sensi della normativa in oggetto indicata,

VISTA la domanda di adeguamento presentata dalla OP in epigrafe in data 30/09/2010 e acquisita agli atti del Settore Interventi per la Produzione Agricola IPA in data 30/09/2010, con prot. n.° 0785864,

VISTA l'integrazione presentata in data 29/12/2010 (acquisita agli atti del settore IPA con n. di protocollo 1034916 di pari data;

VISTO il verbale redatto in data 02/03/2011 dal quale si rileva che l'Organizzazione dei Produttori è stata invitata a produrre la seguente ulteriore documentazione:

- nota a chiarimento riguardante l'oggetto della richiesta di adeguamento del riconoscimento, riportante in modo inequivocabile se l'obbligo di adesione dei produttori all'O.P. è da intendersi per i singoli prodotti o per tutti i prodotti per cui l'O.P. è riconosciuta;
- dichiarazione del legale rappresentante che l'OP conserva agli atti, per ciascun socio, - la dichiarazione di non aderire ad altra organizzazione, *(per quanto riguarda i prodotti di una data azienda, di cui alla lettera b) paragrafo 1 dell'art. 125 bis del reg. (CE) 1234/07 e per il quale si richiede il riconoscimento)*;
- Elenco completo e riepilogativo delle attrezzature possedute dall'OP (ed un elenco aggiuntivo di quelle di proprietà dei soci) utilizzate per la produzione, la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti per i quali l'OP chiede il riconoscimento;
- Certificato di agibilità dell'impianto produttivo n. 3 sopra descritto

VISTE le successive integrazioni trasmesse in data 11/03/2011 (acquisite agli atti del Settore IPA con protocollo n. 0198942 di pari data);

VERIFICATA con sopralluogo effettuato in loco in data 02/03/2011, come da verbale depositato agli atti, l'idoneità dei requisiti organizzativi e strutturali in possesso della OP per espletare le attività previste dall'adeguamento richiesto;

VISTO lo Statuto adottato il 20/12/2010 con atto del Notaio Lucio Mazzarella in Eboli (SA) Raccolta n. 19830 - Repertorio n. 41301 registrato a Eboli il 23 dicembre 2010 al n. 1T/5719;

VERIFICATO che lo Statuto presentato prevede gli obiettivi, gli obblighi e le condizioni recate dall'articoli n.122 e n.125 bis del Reg.(CE) 1234/07 e dagli articoli 4, 7, 8 e 9 del DM n. 3932

del 11.05.2009, così come specificato nell'allegata lista di controllo (CHECK LIST) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione;

VERIFICATA la corrispondenza tra i prodotti per cui l'OP ha richiesto l'adeguamento del riconoscimento i prodotti utilizzati per il calcolo del Valore della Produzione Commercializzabile (VPC);

CONSIDERATO che *l'importo del V.P.C.* della O.P., accertato con l'istruttoria svolta per l'approvazione dell'annualità 2011 del relativo Programma Operativo - approvato con provvedimento del Settore IPA: DDR n. 350 del 23/12/2010 - pari ad **euro 12.211.210** così come dettagliato nella **tabella 3.2** dell'allegata CHECK LIST - è confermato e **risulta superiore al minimo prescritto**, e che la sua parte preponderante è generata nella regione Campania ;

CONSIDERATO che il **numero di soci** della OP, accertato con l'istruttoria svolta per l'approvazione dell'annualità 2011 del relativo Programma Operativo, corrispondente a **n. 21**, così come dettagliato nella **tabella 3.1** dell'allegata CHECK LIST, è confermato e **risulta superiore al minimo prescritto**;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione esaminata relativa all'adeguamento del riconoscimento, l'OP in epigrafe risulta in possesso dei requisiti richiesti e rispetta tutte le condizioni previste dal Reg. (CE) n.1234/07 del Consiglio e dal Regolamento applicativo della Commissione n.1580/07 e ss.mm.ii e dalle disposizioni nazionali emanate con Decreto Ministeriale 3932 dell'11.05.2009 e ss.mm.ii;

Sulla base di quanto innanzi riportato, i sottoscritti funzionari esprimono parere favorevole alla concessione dell'adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'articolo 203 del Reg. (CE) n.1234/07 all'OP in epigrafe, per i gruppi di prodotti di seguito riportati:

CATEGORIA DI PRODOTTI	
CODICE NC	DESCRIZIONE
08	FRUTTA
07	ORTAGGI

ALLEGATI:

1. Check List Istruttoria

Napoli 07/04/2011 I funzionari istruttori

Roberto Gelone

Concetta Borriello

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gennaro De Simone

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Irlando